

**Regolamento elezioni Nucleo di valutazione****ART. 1 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

1. Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2 dello Statuto di Autonomia, è composto dai seguenti tre componenti:

- a) un Docente del Conservatorio Paganini scelto dal Collegio dei Professori;
- b) due membri esterni scelti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico;

**ART. 2 – DESIGNAZIONE DEL DOCENTE MEMBRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

1. La designazione del Docente membro del Nucleo di Valutazione si svolge, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto di Autonomia, nel rispetto del presente Regolamento.

2. Il Collegio dei Professori designa il Docente membro del Nucleo di Valutazione scegliendo fra i candidati.

3. La designazione è indetta dal Direttore almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato del consigliere in carica, con provvedimento affisso all'Albo del Conservatorio e con ogni altro mezzo atto a darne opportuna diffusione. In sede di prima applicazione, sarà indetta dal Direttore entro il 15 ottobre 2005. Nel caso di termine naturale del mandato, la data di svolgimento della designazione è fissata dal Direttore nel periodo compreso fra il 10 e il 20 ottobre.

4. Il provvedimento di indizione deve riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle operazioni. Tale provvedimento dovrà inoltre:

- a. indicare l'ufficio presso il quale dovrà essere effettuato il deposito delle candidature;
- b. stabilire il calendario della presentazione delle candidature;
- c. indicare il calendario e il luogo in cui si svolgeranno le votazioni;
- d. individuare le posizioni che, ai sensi della normativa vigente, comportano limitazioni nell'elettorato attivo e passivo.

5. L'indizione della designazione del Docente membro del Nucleo di Valutazione, in caso di impedimento del Direttore in carica, compete al Vice Direttore del Conservatorio e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al Decano del Collegio dei Professori.

**ART. 3 –ELETTORATO PASSIVO**

1. L'elettorato passivo spetta a tutti i Docenti di prima e seconda fascia, con un'anzianità di non meno di cinque anni di servizio continuativa nel Conservatorio.

2. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate di attestazione dell'anzianità di servizio, dovranno pervenire al Direttore Amministrativo a pena di decadenza almeno 21 giorni prima della data fissata per la data della designazione. Nel caso di invio tramite raccomandata A.R., i candidati sono tenuti, a pena di decadenza, ad anticiparne la trasmissione via fax o mediante e-mail, entro il termine indicato. In sede di prima applicazione le dichiarazioni di candidatura dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data dell'indizione.

3. Il Direttore Amministrativo verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, quindi ne dispone la pubblicazione all'Albo. Le candidature ammesse sono affisse all'Albo entro 7 giorni dal termine di presentazione delle stesse. In caso di prima applicazione il Direttore ne dispone, fatto salvo l'accertamento della sussistenza dei requisiti, l'immediata pubblicazione.

4. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo la scadenza del termine indicato dal provvedimento di indizione delle elezioni.

6. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Direttore Amministrativo.

**ART. 4 –ELETTORATO ATTIVO**

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti il Collegio dei Professori.

**ART. 5 – LIMITAZIONI**

1. L'elettorato attivo e passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente.

**ART. 6 –OPERAZIONI DI VOTO**

1. Le votazioni si intendono valide se vi ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. Il voto del Collegio dei Professori si esprime nel corso di una seduta dell'Assemblea stessa indicata nel provvedimento di indizione.

3. Il voto è segreto, diretto e personale, non potendo essere espresso per lettera né per interposta persona. Il voto va espresso apponendo il contrassegno (croce o barra) sulla casella contenente nome e cognome del candidato prescelto. Lo spoglio sarà effettuato da apposita Commissione Scrutatrice al termine dell'Assemblea. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggior anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggior anzianità anagrafica.

4. Al termine delle operazioni di scrutinio, la Commissione consegnerà il verbale dello scrutinio al Direttore che lo pubblicherà all'Albo dell'Istituto.

**ART. 7 – DESIGNAZIONE DEL DUE MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione sceglie, ai sensi dell'art. 11 comma 2 dello Statuto di Autonomia, due membri esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, fra una rosa di nomi individuati dallo stesso Consiglio di Amministrazione nonché dal Consiglio Accademico.

2. Il Consiglio Accademico potrà individuare preventivamente i membri esterni proponendoli al Consiglio di Amministrazione il quale, a sua volta, indicherà le proprie candidature. Fra la totalità di tali nominativi il CdA, sentito nuovamente il Consiglio Accademico, designerà i due membri esterni del Nucleo di valutazione.

**ART. 8 – DURATA DEL MANDATO E INCOMPATIBILITÀ**

3. Il Nucleo di valutazione resta in carica tre anni a decorrere dall'inizio del nuovo anno accademico.

2. Nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza dalla carica, si procede a nuova designazione entro 30 giorni dal termine della carica e il nuovo membro designato resta in carica sino alla fine del mandato del Nucleo di valutazione.

1. I Membri del Nucleo di Valutazione non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

2. La carica di Membro del Nucleo di Valutazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 9 – NOMINA

1. Il Consiglio di Amministrazione, con proprio Decreto, costituisce il Nucleo di valutazione.

#### ART. 10 – PUBBLICIZZAZIONE

1. Le presenti norme confluiranno nel Regolamento Generale di cui all'art. 24 dello Statuto di Autonomia.